

Il T.a.r. per le Marche solleva questione di legittimità costituzionale della norma del Codice della strada (art. 120, comma 2, del d.lgs. n. 285 del 1992) che determina l'automatica revoca della patente di guida nei confronti di coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, senza consentire al Prefetto di valutare discrezionalmente la fattispecie.

T.a.r. per le Marche, ordinanza 27 maggio 2019, n. 356 – Pres. f.f. Morri, Est. Capitano

Circolazione stradale – Patente di guida – Revoca obbligatoria anziché facoltativa in caso di sottoposizione a misure di prevenzione – Questione non manifestamente infondata di costituzionalità.

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per contrasto con gli articoli 3, 4, 16 e 35 della Costituzione, nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede" - invece che "può provvedere" - alla revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011. (1)

(1) I. – Con l'ordinanza in rassegna, il T.a.r. per le Marche torna ad interrogare la Corte costituzionale sull'automatismo previsto dall'art. 120, comma 2, del codice della strada, a norma del quale, a fronte di una misura di prevenzione irrogata ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011, il Prefetto è vincolato a disporre la revoca della patente di guida, senza possibilità di valutare discrezionalmente la fattispecie.

Preme evidenziare, in proposito, quanto segue:

- a) la norma in questione, per la parte che qui rileva, così dispone: *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 75, comma 1, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 [ossia: fermo restando la misura della sospensione della patente di guida per chi illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope], se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida",* laddove le *"condizioni soggettive indicate al primo periodo del comma 1"* si riferiscono ai soggetti che:
 - a1) sono delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - a2) sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali;
 - a3) sono o sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dal d.lgs. n. 159 del 2011;

- a4) sono stati condannati per reati concernenti le sostanze stupefacenti (in specie, quelli previsti dagli articoli 73 e 74 del d.lgs. n. 309 del 1990);
- a5) sono destinatari di taluni divieti previsti dallo stesso d.lgs. n. 309 del 1990 in materia di uso di sostanze stupefacenti;
- b) l'ordinanza in rassegna dubita della legittimità costituzionale dell'automatismo previsto dalla menzionata disposizione con riguardo all'ipotesi *sub a3*);
- c) in precedenza, la Corte costituzionale, con sentenza 9 febbraio 2018, n. 22 (in *Arch. circolaz.*, 2018, 187, con nota di CARRATO; *Giur. it.*, 2018, 1495, con nota di ZUFFADA, nonché oggetto della News US, in data 27 febbraio 2018, alla quale si rinvia per approfondimenti giurisprudenziali e dottrinali), ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, del codice della strada, nella parte in cui - con riguardo all'ipotesi di condanna per i reati concernenti le sostanze stupefacenti (ossia, l'ipotesi *sub a4*), che intervenga in data successiva a quella di rilascio della patente di guida - dispone che il prefetto "*provvede*", invece che "*può provvedere*" - alla revoca della patente;
- d) prendendo le mosse da tale sentenza, lo stesso T.a.r. per le Marche, con ordinanza 24 luglio 2018, n. 519 (oggetto della News US in data 4 agosto 2018, cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), ha già sollevato questione di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui dispone che il prefetto "*provvede*" - invece che "*può provvedere*" - alla revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali (ossia, con riferimento all'ipotesi *sub a2*); ciò, per contrasto con il principio di ragionevolezza:
 - d1) in considerazione della disomogeneità delle misure applicabili (libertà vigilata, divieto di soggiorno, divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche), della molteplicità di situazioni in cui le stesse possono essere applicate – potendo costituire espressione di una maggiore o minore pericolosità del soggetto – e della possibile diversa durata delle misure applicate;
 - d2) in quanto, a differenza del Prefetto, il magistrato di sorveglianza esercita un potere discrezionale nello stabilire le prescrizioni alle quali deve attenersi la persona sottoposta a libertà vigilata anche in relazione all'utilizzo della patente di guida;
 - d3) pertanto, la norma che prevede un potere vincolato di revoca evidenzia profili di disparità di trattamento, sproporzionalità e irragionevolezza incidenti sulla libertà personale, sul diritto al lavoro e sulla libertà di circolazione in contrasto con gli artt. 3, 4, 16 e 35 Cost.;

- d4) il T.a.r. aveva anche rilevato che la questione di legittimità, se fondata, produrrebbe effetti anche sulla giurisdizione, radicando quella del giudice amministrativo, in quanto consentirebbe di qualificare la situazione giuridica soggettiva in termini di interesse legittimo di fronte all'esercizio di poteri discrezionali;
- e) con l'ordinanza in rassegna, adesso, il T.a.r. per le Marche estende il proprio precedente ragionamento anche all'ipotesi *sub a3*), riproponendo, nella sostanza, la medesima questione sollevata nel 2018: il giudizio *a quo* riguarda, questa volta, un soggetto cui è stata applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 159 del 2011 e che, per tale fatto, è stato raggiunto anche dalla misura prefettizia di revoca della patente;
- f) in particolare, il T.a.r., con specifico riferimento alle misure di prevenzione di cui al Libro I, Capo II, del d.lgs. n. 159 del 2011, osserva che:
- f1) l'autorità giudiziaria che dispone l'applicazione della sorveglianza speciale di P.S. è tenuta, ai sensi dell'art. 8 del citato decreto legislativo, a stabilire le prescrizioni a cui l'interessato deve attenersi per tutto il periodo di efficacia della misura;
- f2) tali prescrizioni, tuttavia, *“non possono avere l'effetto di inibire all'interessato la possibilità di vivere una vita quanto più possibile normale (anche se vengono notevolmente limitate la libertà di spostamento e la libertà di frequentazione di altre persone) e, soprattutto, non debbono impedirgli di svolgere attività lavorativa lecita”*, come emerge sia dall'art. 8, comma 3, (laddove si prevede addirittura che il Tribunale, in determinati casi, *“ordini”* all'interessato di darsi alla ricerca di un lavoro), sia, a livello più generale, dall'art. 67, comma 5, del d.lgs. n. 159 del 2011 (laddove si prevede che *“Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia”*);
- f3) pertanto, e sia pure sotto un diverso profilo, anche nel caso delle misure di prevenzione personali di cui agli artt. 4 e ss. del d.lgs. n. 159 del 2011, si verifica il *“corto circuito”* già segnalato dallo stesso T.a.r. nell'ordinanza di rimessione del 2018, *“visto che la revoca obbligatoria della patente di guida prevista dall'art. 120, comma 2, del Codice della Strada può impedire di fatto all'interessato di svolgere attività lavorativa lecita per tutto il periodo in cui egli*

è sottoposto alla sorveglianza speciale (il che rende la misura ancora più gravosa di quanto abbia inteso configurarla il giudice penale)";

- g) di recente la Corte costituzionale, con la sentenza 9 aprile 2019, n. 80 (in *Diritto & Giustizia*, 10 aprile 2019, con nota di G. MARINO), ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale concernenti il diniego della patente di guida per "insussistenza dei requisiti morali" di cui all'art. 120, comma 1, del codice della strada, a seguito di una condanna per reati in materia di stupefacenti (situazione *sub a4*), in quanto tale situazione "*riflette una condizione ostativa che, diversamente dalla revoca del titolo, opera a monte del suo conseguimento e non incide su alcuna aspettativa consolidata dell'interessato*".